



Oggi, 11 luglio 2017 a Venezia, ha avuto luogo l'incontro tra la Regione Veneto e le Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

L'Assessore alla Sanità e Programmazione
Socio Sanitaria
Luca Celetto

Il Direttore Generale
Area Sanità e Sociale
Dr. Domenico Mantoan

Per le Organizzazioni Sindacali.

C.G.I.L. F.P. _____

CISL F.P.

U.I.L. F.P.L.

FIALS

FSI USAE

NURSING UP



[Handwritten signature]

PREMESSO

- che la L.R. 19 ottobre 2016, n. 19 ha disposto una importante riorganizzazione del sistema sanitario regionale, sia attraverso la ridefinizione dell'assetto delle Aziende ULSS con conseguente riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e socio sanitari, sia mediante l'istituzione dell'ente denominato "Azienda Zero" allo scopo di razionalizzare ed uniformare lo svolgimento di funzioni soprattutto in ambito tecnico amministrativo trasferendo al nuovo ente le attività connesse alle funzioni assegnate;
- che con l'atto aziendale dell'Azienda Zero, adottato in conformità alle linee guida regionali di cui alla DGR n. 733 del 29.05.2017 e approvato con decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 84 del 11/06/2017, sono stati definiti le funzioni e i segmenti di attività già di competenza del servizio sanitario regionale, e quindi delle singole Aziende e della Regione, destinati ad essere accentrati in capo al nuovo ente secondo quanto previsto dall'articolo 2 della L.R. 19/2016;
- che le funzioni e i segmenti di attività da trasferire, identificati sulla scorta del loro contenuto e rapportati alle risorse umane occupate nelle singole Aziende ed enti del SSR, incidono per lo 0,96% sulle attività complessivamente svolte dal personale del Comparto;
- che il Commissario dell'Azienda Zero ha proposto, in coerenza con le previsioni dell'atto aziendale, lo schema di dotazione organica provvisoria necessaria per lo svolgimento delle attività relative alle funzioni trasferite;
- che il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 19/2016 stabilisce che all'approvazione della dotazione organica dell'Azienda Zero, rappresentativa delle funzioni trasferite, corrisponda la riduzione della consistenza delle dotazioni organiche delle Aziende ed enti del SSR interessati al trasferimento di attività, e il trasferimento da parte degli stessi delle risorse, in particolare dei fondi, così come previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- che, in particolare, poiché il trasferimento di attività riguarderà tutte le aziende ed enti del SSR e le stesse attività saranno poi svolte dall'Azienda Zero a favore della generalità delle medesime Aziende ed enti, anche il trasferimento di personale e di risorse dovrà essere effettuato in proporzione alla riduzione delle dotazioni organiche ed all'ammontare dei fondi di tutte le aziende ed enti, nonché in rapporto al fabbisogno di personale ed all'ammontare dei fondi dell'Azienda Zero;
- che, considerando la complessità ed ampiezza dell'accentramento, l'effettivo esercizio delle attività da parte dell'Azienda Zero sarà necessariamente graduale e che, conseguentemente, anche la riduzione della dotazione organica da parte degli enti del SSR si realizzerà gradualmente, contestualmente al trasferimento delle attività e del personale da parte degli stessi all'Azienda Zero;
- che la gradualità del processo di trasferimento delle attività viene dalle Parti valutato positivamente anche al fine di implementare presso le singole Aziende ed enti i correttivi necessari ad accompagnare le ricadute del trasferimento di personale all'Azienda Zero (conseguenti alle modalità di individuazione del personale concordate con la presente intesa) sulla dotazione organica e sulle risorse dei fondi contrattuali;
- che, in particolare per quanto riguarda l'individuazione del personale da assegnare ad Azienda Zero, l'articolo 7 della L.R. dispone che il passaggio, naturalmente correlato al trasferimento di funzioni ed attività, sia effettuato mediante procedure di mobilità dalla Regione, dalle Aziende ULSS e dagli altri enti del SSR interessati alla riorganizzazione, attraverso un percorso che, senza

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



compromettere il processo di riorganizzazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, gravi quanto meno possibile sui lavoratori, volendo il processo di aggregazione di funzioni in Azienda Zero rappresentare un miglioramento della qualità del servizio anche attraverso la crescita professionale del personale assegnato;

- che il protocollo di intesa tra l'Amministrazione regionale e le OO.SS del Comparto Sanità sottoscritto il 24 novembre 2016, approvato con D.G.R. n. 1969 del 6 dicembre 2016, recante primi interventi in materia di personale del SSR alla luce della L.R. 19/2016, impegna la Parti, tra l'altro, a definire, prima dell'avvio di eventuali processi di riorganizzazione, l'applicazione dell'istituto della mobilità interna ed esterna, nei limiti delle disposizioni vigenti.

- che le Parti, in continuità con quanto convenuto e in sintonia con il progetto di cui alla L.R. 19/2016, individuano nella mobilità volontaria, considerata quale criterio assolutamente preponderante, e nell'accrescimento professionale del personale trasferito, gli strumenti idonei alla realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia dell'attività dell'Azienda Zero;

- che le Parti individuano, altresì, l'utilizzo di una parte delle risorse derivanti dai piani triennali di razionalizzazione previsti dall'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 e delle risorse a carico dei fondi contrattuali del personale che sarà collocato in quiescenza, lo strumento correttivo delle ricadute sull'entità degli stessi fondi del percorso concordato con il presente protocollo, specie nei confronti di quelle Aziende ed enti il cui personale, pur essendo interessato alle attività trasferite, non sarà acquisito dall'Azienda Zero e dovrà trovare una diversa collocazione anche attraverso accordi di mobilità o comando tra le stesse Aziende ed enti del SSR anche attraverso processi di reinternalizzazioni di attività e/o l'istituto del part time;

- che le procedure di mobilità, intendendosi con ciò le modalità e i criteri destinati a regolare il passaggio del personale ed il trasferimento delle risorse, saranno indicate nelle comunicazioni di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990 effettuate dalle Aziende ed enti del SSR e da Azienda Zero, in conformità a quanto condiviso nella presente sede, ferma l'autonoma negoziazione nella sede indicata dalla legge;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante della presente intesa,

SI CONVIENE

1) Al fine di individuare il personale del Comparto da trasferire per la copertura delle posizioni di dotazione organica destinate allo svolgimento delle attività trasferende dalle Aziende ed Enti del S.S.R. in relazione a quanto previsto dall'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'Azienda Zero emanerà, in relazione ai singoli settori di attività, appositi bandi di mobilità riservati al personale delle Aziende ed enti del SSR che intende trasferirsi presso di essa indicando i profili, i requisiti e le eventuali competenze professionali richieste. I bandi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Azienda Zero per almeno trenta giorni e saranno comunicati a tutte le aziende ed enti del SSR che provvederanno a darne la massima diffusione al personale, anche mediante pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. L'Azienda Zero valuterà l'aderenza dei curricula dei dipendenti rispetto ai profili da ricoprire, dando comunque precedenza al personale attualmente distaccato presso Azienda Zero e distaccato/comandato presso la Regione Veneto - Area Sanità e Sociale.

2) Esaurita la fase di cui al punto 1), le Parti si rincontreranno per l'esame della situazione così determinatasi, fermo restando che l'individuazione del personale ancora necessario in relazione alle previsioni della dotazione organica sarà effettuata conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del d.lgs. n. 165 del 2001. Per gravare quanto meno possibile sulle posizioni dei



M. Ce

singoli lavoratori, i processi di mobilità saranno rispondenti alle regole di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ferma la necessità di salvaguardare il processo di riorganizzazione. A tal fine Azienda Zero provvederà ad informare tutte le aziende ed enti del SSR con sedi poste a distanza non superiore a 50 chilometri dalla propria sede di Padova, circa i profili professionali che interessano. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di Azienda Zero, le Aziende ed enti del SSR stileranno un elenco del personale appartenente ai profili richiesti che presti servizio in sedi poste a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede dell'Azienda Zero, occupato sia pure non in via esclusiva nelle attività a questa trasferite. Le Aziende ed enti del SSR interessati concorderanno con l'Azienda Zero il numero di unità di personale da trasferire. Prima del perfezionamento del trasferimento le Amministrazioni cedenti forniranno una informativa alle OO.SS. Qualora il numero delle unità da trasferire, riferite ai singoli profili, ecceda il fabbisogno di Azienda Zero la scelta sarà effettuata nel rispetto dei criteri di buona amministrazione, correttezza e buona fede.

3) Qualora l'esperimento delle procedure indicate non fosse sufficiente a soddisfare il fabbisogno, l'Azienda Zero, secondo la previsione dell'articolo 7, comma 1 della L.R. 19/2016, previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare, provvederà ad assumere direttamente il personale necessario.

4) Nella comunicazione di cui all'art. 47 legge n. 428 del 1990, che sarà inoltrata prima dell'avvio delle procedure di trasferimento del personale di cui ai punti 1 e 2, Azienda Zero e le Aziende e gli enti del SSR indicheranno il numero ed i profili del personale necessario per lo svolgimento delle attività specificando la prevista gradualità nel trasferimento connesso con l'attivazione delle funzioni in capo ad Azienda Zero. La procedura dovrà interessare tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e tutte le Organizzazioni Sindacali abilitate ex art. 47 e dovrà riguardare le informazioni previste dalla norma, in particolare per quanto attiene le procedure di individuazione del personale da trasferire, i trattamenti riservati e le modalità di determinazione dei fondi contrattuali dell'Azienda Zero e delle correlate riduzioni dei fondi delle aziende sanitarie, come di seguito indicate.

5) In esito all'intesa e comunque decorsi 25 giorni dall'avvio della procedura di informazione ed eventualmente di consultazione, l'Azienda Zero procederà all'avvio delle procedure finalizzate all'assunzione del personale proveniente dalle aziende del SSR, le quali ridurranno la propria dotazione organica - in relazione ad ogni categoria e ruolo - in misura complessivamente corrispondente alla quota di personale afferente alle funzioni da trasferire all'Azienda Zero. A regime, le singole aziende ridurranno la propria dotazione organica in proporzione al totale del personale in servizio al 31.12.2016 di ogni categoria e ruolo ed in rapporto al complesso del personale da trasferire all'Azienda Zero da parte di tutte le aziende. Ad esempio se il personale di categoria D - ruolo amministrativo - complessivamente da trasferire all'Azienda zero dovesse essere pari a 150 unità e questa cifra corrispondesse al 10% del totale dello stesso personale in servizio al 31.12.2016 presso tutte le aziende, ciascuna azienda, indipendentemente dal numero di unità di personale che essa effettivamente trasferirà all'Azienda Zero, ridurrà del 10% la propria dotazione organica riferita a tale personale. La riduzione effettiva della dotazione organica da parte delle singole aziende sarà proporzionale all'acquisizione complessiva del personale da parte dell'Azienda zero. Negli accordi di cui all'art. 47 della legge n. 428 del 1990, potrà convenirsi che ciascuna Azienda assuma l'impegno di diversamente impiegare il personale occupato nelle attività interessate al trasferimento pur non venendo in concreto trasferito per effetto del percorso convenuto nella presente intesa, tramite i processi di reinternalizzazione e/o l'istituto del part time come individuati in premessa o, comunque, di stipulare intese con le altre Aziende in modo da

Bu

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ALLEGATO B

ALLA DGR N. _____ del

PAG. 5/6



attivare percorsi di mobilità anche in relazione al disposto di cui all'art. 30, comma 2 del d.lgs. n. 165 del 2001.

6) I fondi contrattuali di Azienda Zero saranno determinati in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 3 della L.R. 19/2016, previa riduzione dei fondi da parte degli enti interessati al trasferimento di attività, sulla base della percentuale di incidenza delle funzioni trasferite sulle attività complessive del personale del Comparto riportata in premessa. Pertanto, a regime, il contributo di ogni singolo ente interessato sarà determinato applicando tale percentuale all'ammontare complessivo dei fondi aziendali. I fondi di Azienda Zero dovranno essere costituiti in misura congrua, tale da compensare il personale (al quale comunque, se trasferito, dovrà essere garantito il trattamento economico in godimento secondo le previsioni dell'articolo 7, comma 2, lett. a), della stessa L.R. 19/2016) in rapporto alla professionalità rivestita ed alla complessità delle mansioni cui sarà adibito. A tale riguardo, le Parti prendono atto che il personale di Azienda Zero dovrà essere altamente qualificato ed in grado di gestire procedimenti particolarmente complessi dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo nel quadro di un ente che non solo è destinato a fungere da service per tutte le Aziende, ma che assumerà, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della L.R. 19/2016 e della D.G.R. n. 733 del 29.05.2017, tra le altre, anche funzioni di analisi e propositive a supporto della programmazione sanitaria e socio sanitaria regionale di competenza della Giunta Regionale, nonché funzioni di supporto alla stessa Giunta Regionale nel processo di definizione e realizzazione degli obiettivi di governo in materia sanitaria, attività queste ultime in parte innovative. Conseguentemente Azienda Zero, con la determinazione della dotazione organica, fisserà l'ammontare teorico complessivo dei fondi contrattuali necessari per il finanziamento integrale della dotazione organica trasferita dalle aziende. La riduzione complessiva dei fondi della generalità delle aziende corrisponderà, a regime, all'ammontare dei fondi dell'Azienda Zero. L'incremento effettivo dei fondi dell'Azienda Zero e la riduzione dei fondi delle aziende avverranno, comunque, solo a seguito del perfezionamento delle singole procedure di assunzione.

7) Premesso che le aziende destinatarie dei processi di accorpamento di cui alla L.R. 19/2016 sono le sole alle quali si riferisce il limite di € 4.500.000 determinato con il protocollo sottoscritto il 24 novembre 2016, relativo ai risparmi derivanti dai piani triennali di razionalizzazione previsti dall'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 e fermo restando l'obbligo sancito dalle citate disposizioni di legge di non superare il 50% dei risparmi effettivamente realizzati per misure di incentivazione del personale, le predette aziende potranno destinare al personale del comparto il 60 % dei risparmi utilizzabili, eccedenti la quota assegnata a ciascuna azienda dalla Regione ai sensi del citato protocollo del 24 novembre 2016, prioritariamente per le seguenti finalità:

- ridurre il differenziale, qualora ancora esistente, delle quote incentivanti riconosciute ai dipendenti;
- compensare le riduzioni dei fondi contrattuali determinate a seguito del trasferimento di risorse all'Azienda Zero attraverso l'incremento dei fondi di produttività;
- incentivare la mobilità aziendale determinata per effetto degli accorpamenti tra aziende.

Qualora residuassero risorse, queste saranno destinate ad altre finalità secondo le previsioni della contrattazione integrativa.

Le Aziende che non sono destinatarie dei processi di accorpamento di cui alla L.R.19/2016, per compensare le riduzioni dei fondi contrattuali determinate a seguito del trasferimento di risorse, potranno destinare a favore del personale del comparto fino al 70%, e comunque nel limite dell'ammontare delle riduzioni dei fondi contrattuali, i risparmi effettivamente conseguiti e utilizzabili ai sensi del D.L 98/2011.

ALLEGATO B
ALLA DGR N. _____ del _____



PAG. 6/6

Lettera
Amici

L'Area Sanità e Sociale si impegna a monitorare l'andamento dei piani di razionalizzazione avviati presso le aziende e a riferire alle organizzazioni sindacali significative anomalie, anche al fine di individuare percorsi alternativi.

8) In caso di nuove assunzioni derivanti dall'incremento di dotazione organica dell'Azienda Zero, i Fondi della stessa saranno incrementati del valore medio pro-capite (rapporto tra il valore dei singoli fondi dell'Azienda Zero riferiti alla categoria ed al ruolo e il numero delle unità di dotazione organica della stessa azienda riferite alla medesima categoria e/o ruolo).

[Handwritten signatures]